

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XV.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	136		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	136		
Proposta di legge (Discussione e non approvazione):			
D'AMBROSIO, ed altri: Modificazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sui ruoli speciali transitori per gli insegnanti delle scuole medie. (785)	136		
PRESIDENTE	136, 137		
SCAGLIA, <i>Relatore</i>	136		
D'AMBROSIO	137		
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	137		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche. (957)	137		
PRESIDENTE	137, 138, 139		
CREMASCHI CARLO	137		
SILIPO	138		
BERTOLA	138		
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	138, 139		
TESAURO	139		
FIETTA	139		
Disegno di legge (Discussione):			
Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale. (1029).	140		
PRESIDENTE	140		
		MONDOLFO, <i>Relatore</i>	140
		FRANCESCHINI	140
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Modifica all'attuale disciplina delle mostre d'arte (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del senato</i> . (1078)	140
		PRESIDENTE	140, 143, 144
		RESCIGNO, <i>Relatore</i>	140, 143
		PARENTE	141, 142
		CALOSSO	141
		ERMINI	141, 144
		FRANCESCHINI	141
		MARCHESI	142, 143, 144
		D'AMBROSIO	142
		CESSI	143, 144
		GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	143, 144
		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
		D'AMBROSIO ed altri: Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (866-B)	145
		PRESIDENTE	145, 148
		D'AMBROSIO, <i>Relatore</i>	145, 148
		TESAURO	146, 147
		CREMASCHI CARLO	146, 147
		MONDOLFO.	147
		PIASENTI	147
		RESCIGNO	147, 148
		GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	148
		LOZZA	148
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	148

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

La seduta comincia alle 10,10.

FAZIO LONGO TERESA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bensi e Pucci Maria.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Ferreri sostituisce l'onorevole Pucci Maria, e l'onorevole Delli Castelli Filomena l'onorevole Del Bo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri: Modificazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sui ruoli speciali transitori per gli insegnanti delle scuole medie. (785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio, Tesaurò, Leone, Numeroso, Bima, Parente, Rescigno, Amatucci, Galati, Carcaterra, Bianchi Bianca, Lozza, Silipo, Sailis, Giuntoli Grazia e De Meo: Modificazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sui ruoli speciali transitori per gli insegnanti delle scuole medie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Scaglia, relatore.

SCAGLIA, *Relatore*. Questa proposta di legge si riassume nei seguenti elementi essenziali: nell'articolo 1 si propone una estensione della possibilità di partecipazione a questo concorso per i ruoli speciali transitori; una estensione, prima di tutto, dei termini di tempo, in quanto il decreto legislativo n. 1127 del 7 maggio 1948 precisava che, per poter partecipare a tale concorso, bisognava aver compiuto tre anni di insegnamento nelle scuole governative entro il quinquennio 1943-48, mentre la proposta in discussione propone di estendere questo periodo al decennio 1938-1948.

Essa propone ancora che il servizio prestato in scuole non solo statali, ma anche pareggiate e comunque riconosciute, sia valido agli effetti del beneficio. Il secondo articolo propone poi la riapertura dei termini del concorso, così da permettere agli interessati di presentare eventualmente titoli di abilitazione successivamente conseguiti.

Il decreto del maggio 1948, già da me ricordato, da cui trae origine la presente proposta di legge, mirava a dar modo di sistemazione al personale non di ruolo che si trovava in servizio presso le amministrazioni dello Stato alla data della costituzione dei ruoli speciali transitori. Condizione fondamentale richiesta dal decreto era che coloro i quali aspiravano a conseguire quella sistemazione fossero in servizio in quel momento; ma, ora, considerando che per gli insegnanti non di ruolo il servizio è molto spesso di carattere non continuativo per la decadenza degli incarichi, si stabilirebbe qui, in via eccezionale, una deroga alla rigidità di applicazione di questa clausola e sarebbe adottata questa formula più larga la quale consentirebbe di tener conto, entro limiti ragionevoli, degli insegnanti che non fossero in quel momento in servizio presso le scuole di Stato. La norma è infatti contenuta nei limiti dell'ultimo decennio, ad impedire che ci siano di quelli che, da lungo tempo ormai fuori dall'insegnamento, possano, se questa proposta di legge fosse approvata, entrare a far parte dei ruoli del personale insegnante delle scuole medie.

È tuttavia da osservarsi che le condizioni di cui giustamente il legislatore si era preoccupato quando fu emanato il decreto legislativo del 7 maggio 1948, non sarebbero osservate se si estendesse il beneficio della nomina a coloro che non hanno prestato il servizio richiesto nelle scuole di Stato. Noi cioè, ove approvassimo questa proposta di legge, finiremmo col rendere possibile la sistemazione ad elementi che sono più lontani ancora dalle condizioni richieste dai decreti legislativi n. 1127 e n. 262, a danno di coloro che, alla luce di questi concetti e di queste esigenze, hanno maggior diritto.

La conseguenza poi della riapertura dei termini comporta un enorme aumento di concorrenti, senza che, come è evidente, aumenti parallelamente il numero dei posti disponibili. In secondo luogo, poi — conseguenza praticamente ben più grave — tale riapertura dei termini comporterebbe anche un enorme ritardo nell'espletamento del concorso, che, in caso contrario, potrebbe invece presumibilmente aver termine nel prossimo settembre. E certamente il ritardare di molto queste operazioni significherebbe danneggiare e gli interessati e la scuola e fare opera non molto seria.

Con l'articolo 3, poi, si propone l'estensione della graduatoria suppletiva sino ad esaurimento, il che urta, oltre a tutto, con una realtà di fatto, giacché si tratta di ruoli

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

transitori, per cui tutti saranno posti nella medesima graduatoria. Bisogna in secondo luogo tener presente che la caratteristica stessa di questo termine transitorio fa pensare ad un qualche cosa che debba avere una funzione non permanente, mentre in questo modo si verrebbe a dare un carattere quasi permanente a tale stato di cose.

In conclusione, si verrebbe qui a dare il posto ad elementi che avrebbero minor diritto, in rapporto alle ragioni che hanno determinato questo provvedimento, a danno di coloro che si trovano in condizioni incontestabili di maggiore diritto. Si verrebbe inoltre a consolidare l'opinione che nessuna scadenza sia perentoria, che nessuna parola sia definitiva e che tutte le leggi, tutti i provvedimenti, anche quelli che sembrano avere un carattere di maggior decisione e definitività, possano essere rivisti ed allargati.

Io ritengo quindi che, per la serietà della scuola, non meno che per la serietà nostra di legislatori, non si debba passare all'esame degli articoli di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

D'AMBROSIO. Data la mia paternità di questa proposta di legge, debbo un po' fare il difensore d'ufficio.

Il 4 novembre 1948 presentai un'interrogazione nella quale spiegavo le ragioni di questa mia proposta di legge, ragioni cui ora l'onorevole relatore non ha fatto alcun cenno. Se infatti l'onorevole relatore volesse tener presente che per l'istituto magistrale, ad esempio, ci sono migliaia di domande e soli quattro posti disponibili, converrebbe che il vero errore sta nelle graduatorie suppletive e non già nell'estensione prevista dalla mia proposta di legge. Io sono contrario infatti in modo assoluto alle graduatorie suppletive, ma, una volta che queste debbano ammettersi, non vedo perché debbano riconoscersi per alcuni e negarsi per altri.

Si tenga poi anche conto di una circostanza, e cioè che, durante gli anni della guerra, ci furono nell'Italia settentrionale insegnanti che si rifiutarono di prendere servizio fidando nella promessa dei Comitati di liberazione che tali anni di insegnamento sarebbero stati loro ugualmente riconosciuti; mentre d'altra parte ci furono anche nelle regioni meridionali delle interruzioni, dovute al difetto dei trasporti. Ci sono così insegnanti governativi che hanno insegnato magari per sette anni, ma non in quel quinquennio. Si vede così quanto sia errato il punto di vista

dell'onorevole relatore che coloro che sono rimasti fuori abbiano minor diritto di coloro che sono rientrati. Diciamo piuttosto che i ruoli transitori rovinano la scuola; ma, se prevale il criterio di accettarli e di istituirli, è giusto che ne possano beneficiare tutti.

La Commissione vedrà, comunque, se sia da approvarsi la mia proposta di legge.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi associo in pieno alle considerazioni dell'onorevole relatore: e ne potrei aggiungere delle altre, ma ho l'impressione che ci sia una sanzione generale sulla inopportunità di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo allora a partito la proposta dell'onorevole relatore di non passare alla discussione degli articoli di questa proposta di legge.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche. (957).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche.

In assenza del relatore, onorevole Melis, invito l'onorevole Cremaschi Carlo a riferire su questo disegno di legge.

CREMASCHI CARLO. Onorevoli colleghi, l'onorevole Melis ha presentato la seguente relazione:

« Onorevoli colleghi, ai sensi delle vigenti disposizioni, al personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche compete il trattamento economico iniziale del personale dei ruoli corrispondenti. E tale criterio è stato reso applicabile, con i dovuti adattamenti, anche al personale incluso nei ruoli transitori recentemente istituiti per gli insegnanti. Va tenuto presente che alla base del criterio stesso vi è il principio della remunerazione in funzione del numero delle ore di servizio prestate.

« Ma tale criterio, se ha potuto, in certo senso, ridurre sensibilmente le sperequazioni rilevabili a danno del personale fuori ruolo, continua ad esser causa di inconvenienti, specialmente dal punto di vista amministrativo: basti pensare alle variazioni in più o in meno, che annualmente potrebbe subire il trattamento economico di ciascun professore per effetto

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

di modificazioni orarie degli obblighi di servizio (trasferimento, sviluppo e contrazione temporanea della cattedra), e ciò in presenza di un rapporto di impiego costante. Inoltre, il sistema di assunzione nei ruoli speciali per concorso esclude necessariamente il diritto dei vincitori ad occupare il posto precedentemente tenuto come incaricati; il che, nella maggior parte dei casi, determinerà la destinazione degli insegnanti a sede diversa dalla propria. Ciò stante, il sistema della retribuzione per ore d'insegnamento metterebbe un certo numero di vincitori nell'impossibilità di accettare, perchè il trattamento economico fondamentale di un professore di ruolo ordinario di grado iniziale, ridotto, come in determinati casi avverrebbe, in misura considerevole, è assolutamente insufficiente per affrontare le spese anche strettamente indispensabili per la vita quotidiana.

Onde assicurare a tutti il minimo necessario, ed anche per evitare le difficoltà di ordine pratico, delle quali si è detto, si propone con il presente schema di disegno di legge di assicurare ad ogni professore di ruolo speciale transitorio la retribuzione (nei suoi elementi fondamentali minima) spettante ai professori dei ruoli ordinari corrispondenti, con gli aumenti per anzianità già previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1127.

Ai professori non di ruolo che occupano posti di ruolo o posti che attendono il completamento delle pratiche necessarie per l'inclusione in ruolo, oppure posti identici a quelli compresi nei ruoli speciali transitori (sono questi i tre casi distinti nello schema di provvedimento) si intende ugualmente di assicurare il trattamento iniziale dei professori dei ruoli corrispondenti, limitatamente agli elementi fondamentali, senza riguardo all'orario, sia per l'esigenza sopra cennata di assicurare il minimo necessario, sia per il principio che ad eguale prestazione e responsabilità deve corrispondere eguale trattamento.

Per la spesa derivante dall'applicazione del provvedimento in esame, prevista complessivamente in lire 827.000.000, verrà provveduto con corrispondente riduzione del capitolo numero 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50».

Mi pare che i motivi esposti da questa relazione siano tali da raccomandare senz'altro ai colleghi l'approvazione del disegno di legge. C'è soltanto un'osservazione da parte dei colleghi della Commissione di finanze e tesoro — terza sottocommissione — consisten-

te nel suggerimento di sopprimere le prime due righe dell'articolo 2: « Per gli effetti dell'articolo 81 — IV comma — della Costituzione della Repubblica », in quanto si reputano sottintese. Io, per mio conto, non avrei nulla in contrario ad accettare questo emendamento.

Raccomando pertanto ai colleghi di voler approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SILIPO. Vorrei sapere che cosa riguarda il capitolo 419 del bilancio del Tesoro, di cui all'articolo 2 del disegno in esame.

PRESIDENTE. È un fondo di riserva del Tesoro per eventuali aumenti di spese.

BERTOLA. Credo che possiamo essere d'accordo sull'opportunità di approvare questo disegno di legge. Si tratta di una delle rivendicazioni sindacali per le quali il sindacato di categoria si è battuto da molto tempo: è il cosiddetto criterio di cattedra. Cioè, il principio per cui si abbia a stabilire che i professori non di ruolo (se non tutti almeno molta parte dei professori non di ruolo) che insegneranno in una cattedra nella quale possono insegnare professori di ruolo, abbiano uno stipendio iniziale pari a quello dei professori di ruolo. È una questione di ordine sindacale ed anche umanitario.

Se si volesse fare l'avvocato del diavolo, si potrebbe sollevare l'obiezione che alcuni professori di ruolo sollevano: cioè che, con questo provvedimento, almeno all'inizio di carriera, non vi è alcuna distinzione fra coloro che hanno vinto un concorso e coloro che non l'hanno vinto.

Ma si può rispondere che, se è vero che non vi è distinzione in ordine finanziario, la distinzione esiste pur sempre in ordine all'avvenire: cioè, mentre il professore di ruolo ha già fatto il primo passo nella sua carriera e in essa procede sicuro, il professore non di ruolo non riuscirà ad andare avanti se non attraverso determinati concorsi.

Se dunque non possiamo dimenticare questa obiezione sollevata da alcuni professori di ruolo, possiamo d'altra parte ritenerla superabile, tanto più che al necessario finanziamento di 827 milioni si farà fronte mediante il capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi associo alle considerazioni fatte dal relatore e dall'onorevole Bertola. Come l'onorevole Bertola ha ricordato, il principio cui

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

il disegno di legge si ispira è questo: a pari lavoro e a pari responsabilità (perché le responsabilità dell'educatore sono pari, sia che si tratti di titolari, sia che si tratti di incaricati), pari retribuzione. Però, agli effetti dell'avvenire della carriera, i professori non di ruolo dovranno pur sempre sostenere concorsi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Ai professori degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica appartenenti ai ruoli speciali transitori e non provenienti da altri ruoli di professori degli stessi istituti e scuole, spettano le competenze fondamentali dei professori di grado iniziale cui essi sono equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutte le altre competenze comunque denominate sono regolate dalle norme relative.

Le stesse disposizioni si applicano ai professori non di ruolo che occupano:

1°) cattedre di ruolo ordinario, con l'orario completo previsto per ciascuna di esse;

2°) posti di insegnamento esattamente corrispondenti ai precedenti, ma non ancora inclusi nel ruolo ordinario;

3°) posti d'insegnamento esattamente corrispondenti a posti compresi in ruoli transitori, o speciali transitori.

Ai professori di cui al primo, comma spettano, inoltre, in base all'anzianità calcolata a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, gli aumenti periodici previsti per il grado iniziale e successivamente per il grado immediatamente superiore dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Per il trattamento economico dei professori di ruolo ordinario ammessi nei ruoli speciali transitori, si applica il disposto dell'articolo 7, comma primo, del citato decreto legislativo.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687 e, per le scuole e gli istituti di istruzione artistica, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595 ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

TESAURO. Richiamo l'attenzione sull'opportunità di una più precisa formulazione, in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto, in sede di coordinamento, del suggerimento dell'onorevole Tesauro.

Passiamo ora all'articolo 2:

« Per gli effetti dell'articolo 81 - quarto comma - della Costituzione della Repubblica alla spesa di complessive lire 827.000.000 risultante per l'esercizio 1949-50 dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Ricordo che è stata proposta dalla Commissione finanze e tesoro la soppressione delle prime due righe dell'articolo, ed alla proposta il relatore si è associato.

GONELLA, *Ministro per la pubblica istruzione*. Non a caso è stato citato l'articolo 81 della Costituzione. Devo far presente che il Governo adopera questa formula perché è suggerita dalla Ragioneria dello Stato.

FIETTA. La Commissione finanza e tesoro ha però preso l'abitudine di chiederne la soppressione.

TESAURO. Mi sembra che dal punto di vista tecnico-legislativo la formula non soltanto sia opportuna, ma necessaria.

GONELLA, *Ministro per la pubblica istruzione*. Vi è una disposizione in tal senso che il Ministero del tesoro ha emanato agli uffici legislativi di tutti i dicasteri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 con l'emendamento soppressivo delle due prime righe, e cioè nella seguente formulazione:

« Alla spesa di complessive lire 827.000.000 risultante per l'esercizio 1949-50 dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale. (1029).

PRESIDENTE. Il terzo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale.

Invito il relatore a riferire alla Commissione.

MONDOLFO, *Relatore*. Si tratta di cosa molto semplice. Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, erano stati posti nelle stesse condizioni degli insegnanti nelle scuole di avviamento professionale — tanto per quel che riguarda lo stato giuridico, quanto per quel che riguarda il trattamento economico — coloro che insegnavano nei cosiddetti corsi annuali o biennali di avviamento professionale, purché seguissero un orario corrispondente.

Il provvedimento interessava un buon numero di insegnanti, molti dei quali tuttavia non verrebbero ad avere un beneficio effettivo se questa parità di trattamento economico e di stato giuridico, che veniva loro concessa, non avesse effetto anche ai fini del riconoscimento dell'intera anzianità di servizio; cioè se la liquidazione delle pensioni e i passaggi di grado non avvenissero per loro come se avessero sempre prestato servizio nelle scuole di avviamento professionale.

Pareva che questo fosse implicito nella clausola contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo 22 agosto 1947, nel quale era detto che a questi insegnanti dei corsi annuali e biennali si applicano tutte le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico. Ma, viceversa, la Corte dei conti ha fatto qualche eccezione e pertanto si è ritenuta opportuna la presentazione di questo disegno di legge in articolo unico, in cui è detto che il personale sarà inquadrato tenendo conto della complessiva anzianità di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento e sarà assegnato nel grado corrispondente e con l'anzianità di grado come se avesse percorso tutta la carriera, nel ruolo degli insegnanti delle scuole.

Come è detto nell'ultima parte della relazione, dall'applicazione di questa disposizione non conseguiranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, almeno per quest'anno.

Propongo l'approvazione di questo disegno di legge. Ma devo fare presente che il Presidente mi ha avvertito che il decreto legislativo di cui questo disegno di legge è una integrazione per quanto si riferisce all'inquadramento e al riconoscimento dell'anzianità, si trova ancora all'esame della Commissione di ratifica. Non so quindi se possiamo senz'altro approvare il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Dobbiamo chiedere il parere della Commissione di ratifica.

MONDOLFO, *Relatore*. Allora bisognerà tener sospesa l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di richiedere il parere alla Commissione speciale per la ratifica di decreti legislativi.

(È approvata).

FRANCESCHINI. Mi sembra opportuno raccomandare la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. La Commissione di ratifica si adunerà mercoledì 8: la data è prossima.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'attuale disciplina delle mostre d'arte. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (1078).

PRESIDENTE. Il quarto punto all'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche all'attuale disciplina delle mostre d'arte.

Il relatore onorevole Smith non è presente. Invito l'onorevole Rescigno a riferire alla Commissione su questo disegno di legge, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

RESCIGNO, *Relatore*. Invitato in questo momento a riferire sul disegno di legge, che è stato già approvato dal Senato, dirò brevemente di ritenere che l'essenza e il contenuto di questo provvedimento siano riassunti nel primo articolo, il quale prevede l'invio all'estero di opere d'arte nazionali per mostre od esposizioni organizzate dallo Stato italiano o da governi stranieri.

Nel caso che siano organizzate dal nostro Stato, con questo disegno di legge si prescrive che le opere d'arte possano andare all'estero, in seguito però ad accordi col Ministero degli esteri e al parere del Consiglio superiore delle Antichità e Belle arti, oppure di quello delle Accademie e Biblioteche, secondo le competenze. Se invece sono governi stranieri che organizzano queste mostre, si richiedono ga-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

ranzie più solide: è stabilito che una formale richiesta sia fatta a mezzo del nostro Ministero degli esteri e che l'iniziativa abbia un alto interesse culturale. Solo a queste condizioni si possono mandare all'estero opere d'arte nostre.

Come eccezioni a queste norme, si rafforza ancora di più la tutela di queste opere d'arte in quanto da questa specie di esportazione verrebbero escluse le raccolte e le collezioni artistiche, nonché quelle opere d'arte che nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli potrebbero subire danni.

Il resto delle disposizioni riguarda appunto tutta una serie di limitazioni dirette a garantire la salvezza delle opere d'arte.

Considerato che questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato, e che si tratta di norme proposte dal Governo e quindi meditate dai competenti organi tecnici, io credo che la nostra Commissione possa dare l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PARENTE. Desidero fare alcune osservazioni.

Per quel che si riferisce alle opere destinate all'estero, si prevede nella legge che esse siano assicurate. Nel quadro di queste disposizioni, io credo che sarebbe opportuno stabilire, d'accordo col Ministero degli esteri, che un nostro competente debba accompagnare le opere d'arte. Penso che ciò possa costituire una disposizione necessaria e utile, specialmente per quanto riguarda opere di un certo pregio che, generalmente, finiscono all'estero con l'esser confuse con tanta altra roba.

Un'altra questione vorrei porre: qui si parla in modo generico di assicurazione, con la frase « la concessione del prestito è sempre subordinata all'assicurazione ». Ma io penso che un'opera d'arte non possa essere giudicata alla stregua del suo valore in denaro. Lo stabilire un'assicurazione di questo genere, potrebbe, in ipotesi, indurre lo Stato che la riceve a pagare il valore stabilito nell'assicurazione e a farla scomparire. Io penso quindi che un'assicurazione efficace si possa conseguire soltanto con l'accaparrarsi opere d'arte di egual valore di quella che è stata inviata nello stato estero.

Una voce. Ma allora è un baratto!

PARENTE. Non è un baratto, è una garanzia! Io non so se in sede legislativa si possa stabilire che l'arte in certe circostanze possa essere compensata con denaro e chi ha seguito la polemica sul nostro Michelangelo sa che cosa può significare l'acquisto di opere d'arte da parte di paesi ricchi.

E ancora, una domanda: perchè si stabilisce qui che non si possono allestire più di due mostre nazionali all'anno? Io penso invece che questo scambio nell'ambito del territorio nazionale potrebbe farsi anche un po' più attivo, nel l'interesse della cultura nazionale.

CALOSSO. Ignorando che cosa sia avvenuto al Senato, io non riesco a comprendere il perchè di questo disegno di legge e il perchè soprattutto non ci si dica quali sono gli inconvenienti cui si deve ovviare, poichè mi pare che qui si venga a porre in dubbio ciò cui tutti accediamo, perchè è evidente che le opere d'arte si debbono conservare con cura: nessuno pensa che debbano essere buttate a mare.

ERMINI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Parente. Questo argomento è di eccezionale importanza ed implica tutta la responsabilità nostra: noi sappiamo come queste opere d'arte, trasportate all'estero, possano subire dei danni talvolta rilevanti e si tratta di un patrimonio irripetibile.

Ora, molte volte in passato il Ministro della pubblica istruzione si è trovato di fronte a pressioni da parte del Ministro degli esteri, perchè l'invio di opere d'arte all'estero è diventato in molti casi una questione di riguardo o qualcosa del genere. Io perciò non direi semplicemente, « sentito il parere del Consiglio superiore » ma direi « conforme al parere del Consiglio superiore », in modo che, rendendo vincolante questo parere, si dia la responsabilità ad un consesso tecnico che, come tale, è particolarmente competente in materia.

FRANCESCHINI. Vorrei sottolineare la grande importanza che la possibilità di inviare opere d'arte all'estero ha assunto e sempre di più assume. In un recente giro compiuto da alcuni colleghi e da me negli stati occidentali, noi ci siamo sentiti manifestare, sia dalle ambasciate nostre che dagli enti o istituti di cultura, il desiderio vivissimo di poter fruire di questo nostro grande patrimonio per mostre qualificate da effettuare all'estero. Di questo desiderio noi possiamo farci eco qui, sottolineando precisamente l'opportunità anche di carattere politico — di politica culturale — che dobbiamo sentire al riguardo.

Ci sono delle obiezioni. La principale obiezione, dopo quella di carattere tecnico relativa alla conservazione, è data dal fatto che molti pensano che in questo modo l'Italia si impoverisca turisticamente perchè, anzichè far venire forestieri a visitare le nostre opere d'arte qui da noi, consentiamo che i

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

forestieri se ne rimangano all'estero. È questa onorevoli colleghi, un'obiezione che può apparir grave, ma che sostanzialmente è facile confutare perchè la dovizia di opere d'arte di cui noi siamo fortunati possessori è tale che non sembra davvero il turismo possa soffrirne.

Circa poi quanto ha detto il collega onorevole Parente e sostenuto il collega onorevole Ermini, io mi associo; ma vorrei che, per non ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, la nostra Commissione formulasse un voto al Ministro, e il Ministro, se possibile, lo accettasse, inteso a garantire che, ogni qualvolta un gruppo di opere d'arte di rilievo debba temporaneamente emigrare all'estero, possa essere accompagnato da un funzionario specializzato che debba esercitare da vicino la tutela su di esse. La spesa occorrente sarebbe compensata dal vantaggio della più sicura garanzia che noi verremmo a stabilire. Sarebbe una specie di guardia del corpo, come scherzosamente mi si dice qui da qualche collega. Il funzionario che le accompagnerebbe dovrebbe assumerne la responsabilità. Prego l'onorevole Parente di voler formulare un ordine del giorno in tal senso.

MARCHESI. Questo disegno di legge è veramente urgente. Le modificazioni apportate dal Senato al testo del Governo sono di lievissima entità: si tratta appena di qualche inversione e di qualche emendamento formale che non ledono per nulla lo spirito del disegno di legge.

Io ritengo pertanto che la Commissione farà opera buona ad approvarlo senz'altro, senza modificazioni, in via definitiva. Finora è vigente la legge del gennaio 1940, una legge quindi fascista, la quale vieta assolutamente l'invio di opere d'arte di enti statali o di musei nazionali all'estero. Tale disposizione, così perentoria, della legge del 1940 non è stata tuttavia sempre rispettata e non ne faccio colpa a nessuno, perchè rispettarsi invero non si poteva. Qualche volta infatti il Ministero della pubblica istruzione, cui fatalmente vanno le censure di colpe che andrebbero imputate invece ad altri dicasteri (perché si tratta quasi sempre di sollecitazioni del Ministero degli esteri, dei nostri ambasciatori) ha dovuto cedere a quella che è una pratica in uso presso tutte le nazioni civili.

D'altronde, senza questa consuetudine, noi in Italia non avremmo visto gli impressionisti francesi, non avremmo visto la pittura fiamminga, che abbiamo invece potuto ammirare nelle mostre italiane.

Naturalmente l'opera d'arte deve esser inviata con tutte le massime garanzie e prescrizioni e, sotto questo riguardo, il principio della reciprocità, che mi pare contemplato nel disegno di legge, è indispensabile.

Per quanto riguarda poi l'osservazione dell'onorevole Ermini, io sono d'accordo. A me i pareri del Consiglio superiore fanno paura: non intendo con ciò minimamente ledere e menomare la dignità personale e la dignità ufficiale e funzionalé dei Consigli superiori, ma dico che mi fanno paura perchè non sempre le loro deliberazioni corrispondono ad una meditazione esatta del corpo consultivo; ché, spesso, ivi le deliberazioni si prendono per la volontà, per l'intervento, per l'interesse zelante — per quanto commendevolissimo — di un solo componente, mentre gli altri o ignorano o dormono o non hanno comunque interesse a intervenire, tanto più che il Consiglio superiore per le belle arti che dovrebbe dare questo parere vincolante è diviso in sezioni, ciascuna delle quali è composta di due o di tre persone, per cui sarebbe ancor più facile che si trattasse di un parere espresso da uno solo.

E poi io ammiro le responsabilità; le ammiro moltissimo, e le responsabilità dei Ministri sono adorabili. Il Ministro deve rispondere alla stampa, al Senato, alla Camera dei deputati, deve sentirsi qualche volta censurare e perfino ingiuriare, accusare a torto o a ragione, ma lui è responsabile e deve rispondere.

Ma se qui stabiliamo che spetta al Consiglio superiore di dare parere vincolante, praticamente chi ne risponderà?

Quindi, fidiamoci del Ministro e dell'Amministrazione centrale. È giusto d'altra parte che il Consiglio superiore dia il suo parere, ma consultivo.

Propongo quindi che il disegno di legge sia approvato senz'altro con queste lievi e insignificanti modificazioni apportate dal Senato, e le legittime preoccupazioni del collega Parente possono convertirsi in raccomandazioni...

PARENTE. Io ponevo soltanto delle domande.

MARCHESI. ...tanto più che non si può stabilire una garanzia di fronte alla sventura di un sinistro o al fatto illecito di chi in un paese straniero sottragga un'opera d'arte. Certamente non possiamo stabilire questa specie di patto: badate che se ci rubate questa opera d'arte, ce ne dovete dare un'altra in cambio!

D'AMBROSIO. Mi associo.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

CESSI. A me pare che qualche comma di questo disegno di legge sia in contraddizione con lo spirito e la finalità delle mostre che è quella di permettere la conoscenza delle opere migliori, della produzione artistica più significativa. Ma se noi cominciamo precisamente a limitare e ad escludere dall'invio quelle che sono le opere più caratteristiche la finalità non si raggiunge.

MARCHESI. Ma no, non dice questo il disegno di legge.

CESSI. Se questo principio fosse stato applicato dai governi stranieri, noi non avremmo potuto avere — per esempio — la mostra del Tintoretto a Venezia, quella dei fiamminghi, etc., perchè quelle opere non sarebbero state inviate in Italia dai governi stranieri. Non dico che non si debbano prendere cautele e misure di tutela, ma soprattutto si devono prendere in ordine alla conservazione. E, da questo punto di vista, certe opere che possono deperire o andare distrutte durante un viaggio, io non le manderei.

Ma, quanto alle opere che compongono una collezione, sappiamo come le collezioni sono state raccolte: sono state raccolte attraverso secoli, per soddisfare il desiderio di una determinata persona, il collezionista. Non è possibile che per il solo desiderio di soddisfare questi gruppi di collezionisti, non si debbano mandare all'estero opere di collezioni che, ove mancassero, potrebbero snuare la grandezza o l'unità di una determinata mostra italiana. Analogo trattamento ci sarebbe riservato dagli altri Stati. Io prendo esempio dalla mostra di Venezia: non sarebbe stata possibile qualora si fosse applicato questo principio da parte degli stranieri. E siccome dobbiamo badare a che le mostre siano organizzate esponendo la parte migliore del patrimonio artistico e non la più scadente, io non voglio oppormi a queste limitazioni, ma riterrei più opportuno che esse fossero attenuate da poteri discrezionali del Ministero, il quale dovrebbe essere impegnato a dare il suo giudizio circa l'opportunità di mandare o meno all'estero determinate opere d'arte.

RESCIGNO, *Relatore*. Le ulteriori garanzie cui hanno fatto cenno i vari colleghi intervenuti, mi pare che facciano parte del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Risponderò un po' a tutti: l'ono-

revole Calosso ci ha chiesto qual'è il motivo fondamentale o la *ratio legis* di questo provvedimento. La legge ha il fine di trovare un giusto equilibrio fra il dovere che abbiamo di esportare opere d'arte ai fini nobili che l'onorevole Franceschini ha illustrato, è, d'altra parte, il dovere di garantire l'integrità del nostro patrimonio artistico. Con questa legge, appunto, si è cercato di trovare un temperamento fra l'una e l'altra esigenza, autorizzando cioè entro certi limiti queste mostre all'estero, ma anche circondando la concessione dell'autorizzazione di cautele che impediscano un'eccessiva esportazione di opere d'arte e ne limitino nel tempo la permanenza all'estero. E tutto questo si è posto sulla base del concetto di reciprocità, di cui ha parlato l'onorevole Marchesi, perchè questo è un gioco che non si fa da soli: più si pongono barriere da una parte, più si pongono barriere anche dall'altra. Se noi vogliamo avere — per esempio — la mostra dei fiamminghi a Venezia, è giusto che si facciano anche nostre mostre all'estero. Questo è il motivo del disegno di legge.

L'onorevole Parente ha chiesto che le opere d'arte siano accompagnate. Ma questo si fa già; anzi, il pericolo è che troppa gente chieda di accompagnare queste opere d'arte! Accetto dunque l'osservazione come raccomandazione impegnativa, ma non ritengo che quest'obbligo dell'accompagnamento sia materia da sancire in una legge.

Così anche per quanto riguarda le assicurazioni. Data la responsabilità che ho, e sulla quale ha insistito l'onorevole Marchesi rendendo omaggio all'autorità e alla responsabilità del Ministero, — e di ciò lo ringrazio... —.

MARCHESI. Sono stato sempre di questo parere.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione* ... devo dichiarare che non è accaduto mai nessun incidente alle opere d'arte che abbiamo mandato all'estero. Anzi, c'è stato qualche episodio veramente commovente: quando il *David* è sbarcato negli Stati Uniti, per esempio, era ad attendere un reparto di marinai americani che ha reso gli onori presentando le armi. Ne abbiamo le fotografie, e questo è un episodio magnifico! Non parliamo poi del successo che ha avuto al museo di Washington la nostra statua, che è ritornata a noi senza alcun danno.

Ci sono dei pericoli, cui ha accennato l'onorevole Parente: si parla di mostre nazionali che raccolgono opere che non hanno la qualifica necessaria. Da ciò l'opportunità di una

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

cernita limitativa che assicuri alle nazionali un effettivo valore. E poi, per quanto riguarda le opere già esposte nelle gallerie, non è opportuno che esse abbiano una eccessiva circolazione.

L'onorevole Ermini insiste per il parere conforme del Consiglio superiore.

ERMINI. Come mezzo di eventuale difesa della responsabilità del Ministro.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo è un organo che è molto più competente del Ministro perchè è un organo tecnico, ma praticamente, come è stato osservato, non saprei come esso potrebbe rispondere. Credo ad ogni modo che il Ministro abbia il dovere di conformarsi al parere del Consiglio, anche se non è un parere vincolante. L'onorevole Franceschini ha rilevato l'opportunità di esprimere un voto in questo senso e accolgo in pieno la sua proposta.

L'onorevole Cessi si oppone in sostanza al terzo comma dell'articolo 1. Osservo però che, quando si parla di gruppi di opere che costituiscono il « fondo principale » oppure di una « organica sezione di un museo », l'espressione è elastica; per cui l'interpretazione è affidata al buon senso dell'amministrazione. Un minimo di garanzia che non si tocchino i « fondi principali » o le « organiche sezioni » di un museo, io credo che sia bene stabilirla.

CESSI. Ma se si stabilisce questo, credo che non avremo più in Italia esposizioni come quella dei fiamminghi a Venezia!

MARCHESI. Si tratta d'impedire di mandare all'estero blocchi di opere.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Al Senato, il senatore Parri ha proposto modificazioni di pochissima importanza; e poi è stata tolta la richiesta del parere del Ministero del commercio estero. Io non faccio opposizione alcuna alle modificazioni che il Senato ha apportato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame di vari articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare l'invio all'estero delle cose tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, appartenenti allo Stato o ad altro ente e istituto legalmente riconosciuto, per mostre od esposizioni da esso organizzate o autorizzate in seguito ad accordi col Ministero degli affari esteri e sentito, secondo le competenze, il parere del Consiglio superiore delle antichità

e belle arti o di quello delle accademie e biblioteche.

Può anche autorizzare, sentito il parere dei detti corpi consultivi, la partecipazione in numero limitato delle cose di cui al comma precedente a mostre o esposizioni organizzate da Governi o enti culturali stranieri, quando ne sia fatta formale richiesta a mezzo del Ministero degli affari esteri e si ravvisi nell'iniziativa un alto interesse culturale.

Sono in ogni caso esclusi dall'invio all'estero quei gruppi di opere che costituiscono il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica, nonché le opere, specialmente i dipinti su tavola o le opere di grandi dimensioni, che possono subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli.

(È approvato).

ART. 2.

Nel caso di partecipazione a manifestazioni organizzate da Governi o enti stranieri, il Ministero della pubblica istruzione può limitare la durata del prestito delle opere in relazione all'importanza della manifestazione e delle opere concesse, indipendentemente dalla durata della mostra od esposizione.

La concessione del prestito è sempre subordinata all'assicurazione delle opere da parte del Comitato organizzatore della mostra o esposizione, per il valore stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 3.

Nei casi previsti negli articoli precedenti, il materiale artistico o bibliografico non potrà rimanere fuori sede per un periodo superiore a sei mesi dalla data del suo invio all'estero.

Il Ministero della pubblica istruzione può subordinare l'invio all'estero delle cose di cui all'articolo 1 a tutte le garanzie e condizioni che riterrà opportuno, compresa la concessione della reciprocità del prestito per mostre od esposizioni in Italia.

(È approvato).

ART. 4.

Chiunque intenda inviare all'estero, per mostre o esposizioni, cose tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, appartenenti a privati, deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

L'autorizzazione è data di concerto con il Ministero del commercio con l'estero e può essere subordinata a determinate condizioni e garanzie. In ogni caso è obbligatoria l'assicurazione delle opere ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2.

L'autorizzazione può essere negata dal Ministero della pubblica istruzione in base al parere motivato del Consiglio superiore delle antichità e belle arti o delle accademie e biblioteche.

(È approvato).

ART. 5.

Nel caso in cui l'opera, della quale è stato autorizzato l'invio all'estero per mostre o esposizioni, non venga reimportata nel termine prescritto, si applica la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 65 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Detto termine può, su richiesta dell'interessato, essere prorogato, ma in ogni caso la reimportazione dovrà avvenire entro un mese dalla chiusura della mostra o esposizione.

(È approvato).

ART. 6.

Le mostre o esposizioni di opere d'arte nel territorio nazionale devono essere autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione, udito il parere degli organi consultivi competenti. Il Ministero può richiedere l'adozione di tutte quelle garanzie che valgono ad assicurare la conservazione e l'incolumità delle opere esposte. Il Ministero stesso può autorizzare il prestito a dette mostre od esposizioni di opere d'arte di proprietà dello Stato e di altri enti o istituti legalmente riconosciuti, e subordinare l'autorizzazione all'adozione delle garanzie di cui sopra.

I manoscritti, gli incunaboli della stampa e i libri potranno figurare soltanto in mostre che siano organizzate da biblioteche di enti pubblici.

Non possono essere tenute ogni anno più di due mostre o esposizioni nazionali con opere d'arte di proprietà dello Stato e di qualsiasi altro ente o istituto legalmente riconosciuto.

Possono essere autorizzate mostre a carattere locale soltanto nel caso che le opere da esporre siano prevalentemente di proprietà di privati o di enti o istituti legalmente riconosciuti e si trovino, nella loro parte maggiore, nella provincia dove la mostra avrebbe sede.

Per tutte le mostre o esposizioni previste dal presente articolo, le domande di autorizzazione dovranno pervenire al Ministero entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui si intende tenere la mostra o esposizione, accompagnate da un esauriente piano tecnico e finanziario che sarà esaminato dagli organi consultivi competenti.

(È approvato).

ART. 7.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle mostre d'arte moderna della Biennale di Venezia, alle mostre od esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalgia ad oltre cinquant'anni né alle mostre o esposizioni a scopo commerciale.

Rimangono ferme le disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per le opere destinate alle dette mostre o esposizioni tutelate da tale legge.

(È approvato).

ART. 8.

È abrogata la legge 11 gennaio 1940, n. 50.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri: Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (866-B).

PRESIDENTE. L'ultimo punto dell'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio, Cremaschi Carlo, De Meo, Semeraro Gabriele, Parente, Mazza e Bima: Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie.

Invito il relatore a riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Commissione senatoriale a questa proposta di legge che era stata già approvata dalla nostra Commissione.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Ho ricevuto una enorme quantità di lettere dai professori. Noi abbiamo impiegato tre mesi per esaminare questo disegno di legge, facendo nel frattempo scadere i termini dei ruoli transitori; poi vi è stata la modifica apportata

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

dal Senato, che ha riaperto i termini ed ha reso più comprensivo e più largo l'articolo.

Il testo dell'articolo unico da noi approvato era così formulato:

« Per la nomina dei vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreto ministeriale 14 luglio 1947, i concorrenti inclusi nella graduatoria suppletiva, sempre che abbiano ottenuto un punteggio superiore a quello di coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti, saranno assunti nei ruoli in caso di rinuncia dei vincitori, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

I concorrenti inclusi nella graduatoria ex combattenti copriranno tutte le altre cattedre risultanti disponibili per rinuncia o per altra causa ».

La VI Commissione permanente del Senato ce lo restituisce così modificato:

« Per la nomina dei vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreti ministeriali 10 maggio e 4 luglio 1947, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 14 luglio 1947, supplementi nn. 1 e 2, i concorrenti inclusi nella graduatoria suppletiva, sempre che abbiano ottenuto un punteggio superiore a quello di coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti, saranno assunti nei ruoli nelle cattedre che sono o che si renderanno vacanti al 1° ottobre 1950, salvo il diritto riservato ai perseguitati politici e razziali vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947 numero 373 ».

Prego la Commissione di accettare il nuovo testo.

TESAURO. Desidero richiamare l'attenzione di tutta la Commissione sulla modifica introdotta dal Senato, perché di fatto essa capovolge il criterio relativo ai concorsi nelle scuole medie, distruggendo in pieno il principio informatore dei concorsi stessi.

Io mi permetto anzitutto di domandare se parlamentariamente è consentito, in sede di una proposta di legge che riflette un determinato oggetto, modificare a tal punto la proposta stessa da emanare una proposta legislativa che ha un'altra funzione. Era stata infatti originariamente presentata una proposta di legge la quale rifletteva le graduatorie suppletive nei concorsi delle scuole medie, le graduatorie cioè di coloro che erano destinati a sostituire i vincitori in caso di rinuncia. Ma da questa proposta si è trascorsi ad una conseguenza come questa: « I concorrenti inclusi nella graduatoria suppletiva, sempreché abbiano ottenuto un pun-

teggio superiore a quello di coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti saranno assunti nei ruoli nelle cattedre che sono o che si renderanno vacanti al 1° ottobre 1950 », di modo che non ci troviamo più di fronte ad una graduatoria suppletiva, ma addirittura ad un altro concorso.

Bisogna allora intendersi prima, bisogna vedere se noi possiamo a tal punto svisare le peculiarità dei concorsi nelle scuole medie da dire che {tutti potranno entrare. Ma, anche a prescindere da questa che è indubbiamente una questione di correttezza relativamente al modo come noi dobbiamo comportarci per addivenire alle nostre decisioni, che cosa ha fatto il Senato? Il Senato è venuto a rendere inattuabile la disposizione, perché qui si dice « un punteggio maggiore »: ma un punteggio maggiore nei confronti di chi? Del primo o dell'ultimo? Evidentemente bisogna intendersi; perché, se noi intendiamo far riferimento al primo, allora non sarebbe nominato nessuno, mentre, se si fa riferimento all'ultimo, allora entreranno tutti.

CREMASCHI CARLO. Questo non è esatto.

TESAURO. Con le tabelle alla mano, io potrei far vedere che qui si va da un punteggio minimo di 60 — e vi rientra un notevole numero — a un massimo che si avvicina all'80, cioè al punteggio riportato dal vincitore. Non essendoci qui dunque un termine di riferimento, non c'è evidentemente la possibilità di attuare questa disposizione.

Ma, anche prescindendo da questo inconveniente che potrebbe essere superato con un arbitrio nell'atto dell'applicazione, noi non possiamo, secondo il mio convincimento, essere d'accordo con questo allargamento che toglie, ripeto, la funzione sua propria al concorso. Noi poi — è ancora da notarsi — abbiamo delle disposizioni precise circa la non retroattività della legge e qui invece noi verremmo a ledere la disposizione per cui un quinto dei posti deve essere riservato agli ex combattenti.

Ora, abbiamo noi la possibilità di aggiungere agli arbitri che io vi ho già fatto notare e che sono quelli di aver snaturato la graduatoria suppletiva, anche l'altro arbitrio di ledere il diritto degli ex combattenti, sia pure salvando quello dei perseguitati politici e razziali? Quando si nominano quindici, poniamo, della graduatoria suppletiva, non si ha poi la possibilità di riservare i posti che per legge debbono essere riservati agli ex combattenti.

Ed allora io penso che sotto nessun profilo noi possiamo accogliere questa modifica del

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

Senato, a meno che non aggiungiamo la clausola: « in caso di rinuncia dei vincitori ». Soltanto in questo modo infatti noi avremo mantenuto la natura e la funzione della graduatoria suppletiva e non saremo incorsi in questi altri arbitrî che io mi sono permesso di richiamare alla vostra attenzione.

CREMASCHI CARLO. Onorevoli colleghi, qui ci si riferisce al vecchio problema relativo al contrasto fra le graduatorie suppletive e quelle degli ex combattenti. Non è colpa nostra se la graduatoria suppletiva ha persô ogni contenuto giuridico nei più recenti concorsi, ma quando noi parlavamo di graduatorie suppletive, s'intendeva parlare di particolari graduatorie che entravano in funzione in sostituzione di determinati concorsi.

Ora, quando si dice che costoro saranno assunti nelle cattedre che si renderanno vacanti al 1° ottobre 1950, bisogna vedere se si tratta di tutte le cattedre, perchè effettivamente qui ci si riferisce a dei concorsi banditi con regolare inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* mettendo a disposizione un determinato numero di cattedre.

La legge dunque ha applicazione entro un ambito ben definito ed è una violenza di interpretazione quella che fa l'onorevole Tesauero. Si potrebbe anche dire: « In relazione al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero.....»: io non avrei alcuna difficoltà. In moltissime graduatorie suppletive, onorevole Tesauero, figurano punteggi superiori a quelli degli ex combattenti.

Per quanto riguarda la dizione, mi sembra evidente il carattere fondamentale dell'inciso: « sempre che abbiano ottenuto un punteggio superiore a quello di coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti ».

TESAURO. La dizione dell'articolo non è chiara.

MONDOLFO. Dalle osservazioni fatte dall'onorevole Tesauero e dall'onorevole Cremaschi mi pare risulti che rimane sempre molto infelice la dizione di questo disegno legge. Si potrebbe anche sostenere, in difetto di più precisa menzione, che occorre la rinuncia di tutti i vincitori o che, al contrario, basti la rinuncia di uno solo per ottenere le nomine.

È evidente dunque che tutto ciò va specificato.

PIASENTI. Quando per la prima volta venne qui in discussione la proposta di legge D'Ambrosio, mi dichiarai propenso a favorire una categoria che aveva i suoi meriti: venne fuori un certo articolo che

poteva essere buono ed è precisamente quello da noi approvato, ma che poi è stato emendato dal Senato.

Ora, io non credo di mancare di riguardo alla parallela Commissione del Senato se dico che la nuova formulazione è tale da costringerci a rimandare nuovamente al Senato la proposta di legge per un nuovo esame. Se ammettiamo che non vi sia un termine entro il quale i concorrenti inclusi nella graduatoria suppletiva siano nominati, avremo l'ammissione in ruolo di suppletivi che hanno un punteggio bassissimo, il che mi pare sarebbe poco serio per la scuola media, la quale ha bisogno che siano posti in ruolo insegnanti di provata capacità. Questa formula che parla di cattedre che sono o si renderanno vacanti fino al 1° ottobre 1950 è errata e quindi molto pericolosa.

In secondo luogo, poichè deve essere riservato il quinto dei posti agli ex combattenti, bisogna togliere la riserva per i perseguitati politici, oppure confermare esplicitamente che il quinto dei posti è riservato agli ex combattenti.

Io esprimo il parere che di questa legge non se ne debba fare più niente. Subordinatamente, propongo che la si rimandi al Senato con una modifica per stabilire esattamente i termini delle graduatorie suppletive e stabilire il quinto delle cattedre nei posti che si renderanno vacanti.

RESCIGNO. Io fui contrario allorchè per la prima volta venne al nostro esame questa proposta di legge. Ora sono d'avviso che non si debba allargare questa graduatoria suppletiva; ma, se il beneficio deve rimanere, a me pare che il Senato non sia censurabile.

Io sono per la prima ipotesi: cioè, che non si debbano allargare queste graduatorie suppletive. Ma, nel secondo caso, mi sembra che il Senato non abbia fatto altro che rendere più efficiente la proposta di legge, la quale, se non fosse stata modificata in questo modo, non avrebbe avuto più nessun effetto, perchè, dicendo « entro tre mesi dalla pubblicazione della legge » che cosa avverrebbe? Poichè sono stati nominati tutti, la legge non avrebbe più nessun effetto per coloro che si volevano beneficiare. Pertanto il Senato ha sentito il dovere di stabilire il termine del 1° ottobre 1950 per l'assunzione nelle cattedre disponibili.

Quindi, nel caso che si voglia lasciare il beneficio, occorre — secondo me — che si approvi la formula approvata dalla Commissione del Senato: a meno che non se ne voglia far nulla, ed io, ripeto, sono di questo avviso.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

PRESIDENTE. Non è possibile votare in tal senso poiché la Camera aveva già deliberato di accogliere la proposta di legge D'Ambrosio.

RESCIGNO. Né io intendevo fare una proposta precisa da mettere ai voti.

PRESIDENTE. Il nostro esame verte esclusivamente sulle modifiche apportate dal Senato alla proposta di legge.

RESCIGNO. Per me, la modifica del Senato non è censurabile.

D'AMBROSIO, *Relatore*. L'onorevole Tesauro ha citato la tabella in cui la graduatoria dei ruoli suppletivi è un po' ampia, veramente. Ma se io vi porto tutta la tabella, si può anche controbattere. Ora, quando si diceva: « per rinuncia o per altra causa », la formula andava benissimo perché per « altra causa » si poteva intendere causa di morte, causa di collocamento a riposo, ecc. Invece avete voluto togliere questa formula « per altra causa ».

Ad ogni modo, io sono d'accordo con l'articolo unico proposto dal Senato, portando il termine al 1° ottobre 1950. Quindi, sostengo l'articolo così come è stato formulato dal Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole ministro ad esprimere il suo avviso.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con l'onorevole D'Ambrosio sulla base della legge: ha un fondamento di ragionevolezza notevole. Però devo contemporaneamente riconoscere che le obiezioni dell'onorevole Tesauro sono serie. Qui si rischia, col testo del Senato, di non raggiungere il fine che ci proponevamo. Io potrei fare moltissime osservazioni di carattere tecnico, soprattutto per quanto riguarda la garanzia ai perseguitati politici e ai combattenti; così pure per quanto riguarda la data e per quanto riguarda la dizione (piuttosto infelice) di tutto l'articolo.

Non so se la Commissione — pertanto — ritenga opportuno che, in collaborazione col mio ufficio, si ristudi la formula.

PRESIDENTE. Come la Commissione ha udito l'onorevole Ministro propone che si proceda ad un ulteriore esame.

LOZZA. Penso che ai fini dell'ulteriore esame proposto dall'onorevole Ministro, si possa rinviare di una settimana il seguito della discussione. Il Senato ha già tenuto conto del nostro articolo e, poiché le nomine sono avvenute, ha ritenuto opportuno di portare il termine al 1° ottobre del 1950. Può darsi che, riesaminando i due articoli, sentendo le opinioni degli uffici ed esami-

nando gli atti del Senato, fra una settimana possiamo concludere utilmente.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Aderisco alla proposta dell'onorevole Lozza.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Lozza di rinviare di una settimana il seguito della discussione della proposta di legge D'Ambrosio.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge numeri 957 e 1078 testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche (957):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	41
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Modifiche all'attuale disciplina delle mostre d'arte (1078):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	39
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Armosino, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Bima, Calosso, Cessi, Chiesa Tibaldi Mary, Chini Coccoli Irene, Cremaschi Carlo, D'Agostino, Dal Canton, Maria Pia, D'Ambrosio, Delle Fave, Delli Castelli Filomena, Diecidue, Ebner, Ermini, Failla, Fazio Longo Rosa, Ferreri, Franceschini, Giammarco, Gotelli Angela, Lazzato, Lizier, Lozza, Malagugini, Marchesi, Martino Gaetano, Mondolfo, Natta, Parente, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Ravera Camillo, Rescigno, Scaglia, Silipo, Tesauro, Torretta.

Sono in congedo:

Bensi e Pucci Maria.

La seduta termina alle 12.